

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

\*\*\*\*\*

*Nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2013 composta dai magistrati:*

Presidente di Sezione	Raffaele Del Grosso, Presidente
Primo Referendario	Luca Fazio, relatore
Primo Referendario	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Chiara Vetro
Referendario	Marco Di Marco
Referendario	Rossana De Corato

ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 6656 in data 9 settembre 2013 formulata dal Sindaco del comune di Ischitella (FG), registrata al n. 2586 di protocollo in data 12 settembre 2013.

Vista l'ordinanza n. 62/13 del 25 settembre 2013, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 18 ottobre 2013;

Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Sindaco del comune di Ischitella, con la nota sopra indicata, ha richiesto il parere di questa Sezione in merito alla compatibilità di taluni pagamenti con i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il 2013.

Si pongono, in particolare, i due seguenti quesiti:

1. se i Comuni sotto i 5.000 abitanti, che concorrono agli obbiettivi di

finanza pubblica dal 1° gennaio 2013, avendo appaltati lavori pubblici in conto mutuo nel 2012, possono liquidare detti lavori escludendo gli importi dal patto di stabilità, già in conto residui;

2. se i lavori finanziati in conto trasferimenti dalla Regione, relativi alla "tutela delle acque" e "ristrutturazione rete fognante" per lavori già appaltati negli esercizi 2008 e 2010, possono essere liquidati escludendo dal Patto di stabilità, già in conto residui. A tal proposito, si precisa che gli stati di avanzamento fino alla data del 31 dicembre 2012 sono stati liquidati e che la Regione pone dei termini per il completamento e la collaudazione delle opere con rendicontazione della spesa e che a causa del patto di stabilità interno gli stati di avanzamento per l'e.f. 2013 non possono essere liquidati.

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità del quesito.**

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

**1.1.** Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune.

**1.2.** Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la questione in esame concerne la materia della contabilità pubblica, se non riguarda attività già svolte in passato (dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati) se ha per oggetto un quesito di portata generale (che non incide direttamente su scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti), se non interferisce con giudizi in corso ovvero con altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie ha definito gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte

delle Sezioni regionali di controllo.

L'ambito applicativo di tale nozione va circoscritto ad attività contabili in senso stretto (quali la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'Ente, l'indebitamento ed i controlli su tali attività), senza che si possa allargare la funzione consultiva intestata alla Corte ad *ogni* attività degli enti dotata comunque di riflessi di natura finanziaria-patrimoniale.

L'ambito di operatività dell'azione consultiva della Corte dei Conti è stato, peraltro, ulteriormente delineato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010 del 17 novembre 2010, estendendolo a quesiti *"che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

La richiesta di parere, per i profili sopra esposti, si palesa oggettivamente ammissibile, in quanto riguarda l'interpretazione di norme che impongono agli enti locali il concorso agli obiettivi di finanza pubblica .

In definitiva la richiesta di parere è ammissibile.

## **2. Nel merito.**

A partire dal corrente esercizio finanziario, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica coinvolge, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità per il 2012), anche i comuni con popolazione dai 1.001 ai 5.000 abitanti, quale rilevata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento (art. 156 TUEL). Pertanto, anche il comune di Ischitella, avendo al 31 dicembre 2011 una

popolazione residente di 4.319 abitanti, è assoggettato ai vincoli del patto.

In base alla stesura iniziale del successivo comma 2, l'obiettivo di saldo finanziario che il comune istante deve raggiungere nel 2013 era pari al 15,8% della media degli impegni di spesa corrente assunti negli anni 2007-2009, così come desunti dai certificati di conto consuntivo.

Con la modifica apportata dall'art. 1, comma 432, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la percentuale è scesa al 12%, per l'e.f. 2013, e al 14,8%, per i successivi esercizi dal 2014 al 2016.

Con la più recente modifica apportata dall'art. 2, comma 5, del DL 15 ottobre 2013, n. 120, che, nel disporre la sospensione anche per il 2013 del meccanismo della virtuosità previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del DL 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 31 della legge 183/2011, in base al quale la percentuale per il 2013 è, per i comuni tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, pari al 12,81%.

Non ha luogo la detrazione prevista dal comma 4 per un importo pari a quello della riduzione dei trasferimenti operata in virtù dell'art. 14, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del DL 31 maggio 2010, n. 78, in quanto tale riduzione non riguardava i comuni sotto i 5.000 abitanti.

Il saldo finanziario tra entrate e spese finali, che non potrà essere inferiore al saldo obiettivo (comma 4), è espresso in termini di competenza mista, in quanto le entrate e le spese sono rilevate in termini di competenza, per la parte corrente, e di cassa, per la parte capitale: il saldo corrisponde, infatti, alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e della differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, quali riportati nei certificati di conto consuntivo (commi 3 e 4).

Non si computano, tra l'altro:

- le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 3),

- i trasferimenti statali e le correlate spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse e purchè relative a entrate registrate successivamente al 2008 (commi 7 e 8);

- le spese (da individuarsi con apposita legge) per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter (comma 8-bis);

- gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (comma 9) – cc.dd. grandi eventi;

- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse e purchè relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo (commi 10 e 11);

- le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, ai fini dell'attuazione del Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché del Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (comma 12);

- le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti della quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, agli enti territoriali che abbiano proceduto nel 2012 alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico (comma 16);

- i pagamenti dei debiti in conto capitale indicati nell'art. 1, commi 1 e ss, della legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del DL 8 aprile 2013, n. 35 (ovverosia i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, i debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelli assunti alla data del 31

dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), per l'importo individuato con i DD.MM. MEF 14 maggio 2013 (per il comune istante € 367.000,00) e 12 luglio 2013 (€ 171.000,00);

- il contributo statale di cui all'art. 10-quater, comma 3, della legge 64/2013 attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti all'IMU;

- l'avanzo/disavanzo di amministrazione ed il fondo/deficit di cassa (par. B1 circ. MEF – RGS n. 5 del 7 febbraio 2013).

In base al successivo comma 17 *“sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo”*. La norma, pertanto, oltre a disciplinare il perimetro dello *jus superveniens*, introduce implicitamente un principio di tassatività delle cause di esclusione delle entrate e delle spese dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

Va rammentato che la stessa Circolare MEF-RGS n. 5 del 7 febbraio 2013 afferma *“pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica”*.

Per quanto sopra, ferma restando la possibilità che spazi finanziari per un eventuale peggioramento del saldo obiettivo derivino dagli strumenti di flessibilità dei Patti di solidarietà, cioè il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale ed il patto regionale verticale incentivato (il patto nazionale orizzontale di cui all'art. 4-ter della legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del DL 2 marzo 2012, n. 16 non va applicato per il 2013

per effetto dell'art. 1, comma 6, della citata legge 64/2013), non appaiono sussistere gli estremi per l'esclusione dei pagamenti in argomento dal saldo finanziario.

Va, parimenti, detto che rimane alle responsabilità del Comune la verifica che i pagamenti descritti nel quesito, peraltro in maniera non chiara, possano rientrare nelle cause di esclusione sopra descritte.

**P.Q.M.**

Nei termini sovra esposti è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di supporto, al Sindaco del comune di Ischitella.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2013.

Il relatore  
F.to Luca Fazio

Il Presidente  
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2013  
Il Direttore della Segreteria  
F.to Marialuce Sciannameo